

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2606

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVINO

Norme per l'elezione della Camera dei deputati
con sistema maggioritario plurinominale

Presentata il 29 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta tende al rispetto del risultato dei *referendum* sulla legge elettorale per il Senato e di quello del giugno 1991 sulla preferenza unica, non ritenendosi possibile ignorare alcuna delle due indicazioni.

Infatti, essa sceglie il sistema maggioritario indicato dal *referendum* del 18 aprile e quello plurinominale connesso al precedente *referendum* elettorale.

Questa impostazione è, del resto, in armonia con la strada tracciata dalla legge n. 81 del 1993 sull'elezione diretta del sindaco, approvata quasi all'unanimità; e si pone in linea con l'ormai indifferibile adeguamento della legge elettorale per le regioni.

Ma la proposta si raccomanda alla vostra attenzione non soltanto per la doverosa coerenza con la duplice espressione della volontà popolare e non soltanto per ristabilire la precedente simmetria di si-

stema tra comuni, regioni e Camera dei deputati (mentre l'uninomiale resta per le province e il Senato), ma anche (e forse innanzitutto) perché — a differenza dei sistemi imperniati sul collegio uninominale — rafforza la governabilità, che è uno degli obiettivi cardine della riforma elettorale.

Ci sono, infine, altri due motivi sui quali richiamare la vostra attenzione: innanzitutto il favore che questa impostazione accorda alla volontà di sommare il voto tra elettori provenienti da partiti tradizionalmente contrapposti, e poi la conferma di un'utile distinzione nella procedura elettorale tra le due Camere.

A tal fine, ho ritenuto di assumere come riferimento il testo della proposta di legge Mattarella ed altri (A.C. n. 2331), innestando sul suo tronco la logica affatto diversa che ho avuto l'onore di illustrarvi brevemente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni che non superino i confini regionali. Ad ogni circoscrizione non possono essere assegnati più di trenta deputati. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti residui di cui all'articolo 83.

3. In ogni circoscrizione un numero pari al 60 per cento dei seggi assegnati, con arrotondamento allo 0,5, è attribuito alla lista che ha riportato il maggior numero di voti. Ove si tratti di lista collegata ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 per la quale si sia realizzata la condizione di cui all'articolo 83, tale percentuale è elevata al 75 per cento. I restanti seggi sono attribuiti in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un preciso dovere verso la Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere contestualmente su un'unica

scheda, il primo per la scelta della lista ed il secondo per esprimere la preferenza a favore di uno soltanto dei candidati compresi nella medesima »;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. La presentazione delle candidature nelle circoscrizioni elettorali è fatta per singola lista cui i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 1 la presentazione può coincidere con il collegamento nazionale tra liste che siano presenti con il medesimo simbolo in ciascuna circoscrizione.

2. Per ogni lista deve essere indicato il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con la specificazione dell'eventuale collegamento nazionale, da segnalare sulla scheda con la sigla che sarà indicata con decreto del Ministro dell'interno.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione delle singole liste deve essere sottoscritta da almeno 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nelle circoscrizioni con meno di un milione di abitanti e da almeno 5.000 in quelle con oltre un milione di abitanti.

5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o di gruppi politici, anche collegati fra loro, che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti. Nessuna sottoscrizione è richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione

della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altre circoscrizioni »;

d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista della medesima o di altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione »;

e) gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;

f) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67 il presidente procede allo spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce prima il contrassegno della lista alla quale è stato attribuito il voto e, successivamente, il nome del candidato della lista per la quale è stata eventualmente espressa la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »;

g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo

ritenga, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in numero corrispondente alla percentuale spettante secondo l'ordine delle preferenze riportate;

b) determina la cifra elettorale di ciascuna delle liste di minoranza. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

c) procede al riparto dei seggi da assegnare in ragione proporzionale tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;

d) attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista e proclama, nei limiti nei quali la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito di essa, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale di preferenza;

e) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti di lista che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano privi di effetti per mancanza di candidati;

f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui »;

h) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — 1. Il presidente dell'Ufficio centrale nazionale proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito della lista, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. »;

i) all'articolo 81, terzo comma, le parole: « del numero 6) dell'articolo 77 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 78 »;

l) all'articolo 83, primo comma, le parole: « una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi »;

m) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale abbia attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la cifra individuale più elevata dopo l'ultimo degli eletti. »;

n) l'articolo 85 è abrogato;

o) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista segua immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il comma 1 si applica anche nel caso di sostituzione del deputato proclamato eletto a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale. ».

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi

dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo con cui sono determinate le circoscrizioni elettorali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le circoscrizioni sono costituite garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale; esse hanno un territorio continuo, salvo il caso delle regioni il cui territorio comprenda porzioni insulari. Le circoscrizioni, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale;

b) la popolazione di ciascuna circoscrizione può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a*).

2. Il Governo predisporre le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione di esperti nominati dai Presidenti di ciascuno dei due rami del Parlamento, composta di dieci membri scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa;

b) professori universitari di ruolo in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere;

c) funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale;

d) consiglieri parlamentari della Camera dei deputati.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri

espressi entro dieci giorni dall'invio dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti di cui al comma 2, prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso a ciascuno dei due rami del Parlamento per il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia; il parere è espresso entro quindici giorni dalla ricezione dello schema.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Alla revisione delle circoscrizioni elettorali determinate ai sensi del presente articolo, si provvede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione ovvero dell'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. Sullo schema del decreto legislativo, prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è acquisito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia.